

ORDINANZA

Prot. n. 3731

Sirmione, lì 1 Marzo 2011

Registro Ordinanze n. 7

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

VISTA l'ordinanza n. 13 prot. 3932 del 10.03.2010, concernente la disciplina della circolazione stradale nella Zona a Traffico Limitato del centro storico per l'anno 2010;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'art. 5, comma 3, secondo il quale, per la regolamentazione della circolazione stradale, gli enti proprietari provvedono con ordinanze motivate emesse dagli organi competenti secondo e nei limiti previsti dai successivi art. 6 e 7;

VISTO l'art. 7, comma 1 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, le ordinanze sono adottate con ordinanza del Sindaco;

VISTO l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali), ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 5, secondo il quale spettando ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, le disposizioni che attribuiscono agli organi politici l'adozione di provvedimenti amministrativi devono intendersi nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale con cui sono state attribuite al dirigente dell'Area Polizia Locale le competenze per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 26/2/2001, inerente "Delimitazione della zona a traffico limitato del centro storico", ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a), secondo il quale, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO lo Statuto comunale ed il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;



ATTESO che, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta comunale n. 117 in data 21/10/2002, la presente ordinanza, preliminarmente alla sua registrazione presso la segreteria generale, è stata preventivamente illustrata alla stessa Giunta comunale;

O R D I N A

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 26/02/2001, inerente "Deliberazione della zona a traffico limitato del centro storico", ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nel tratto di penisola che si estende da L.go Goethe sino all'estremità nord (e quindi ricomprendente le aree stradali denominate P.le Orti Manara, via Catullo, via Arici, Passaggio Campana dei Caduti, V.le Gennari, via S.Pietro in Mavino, via Faustina, via Punta Staffalo, Sentiero dei Pini, P.zza Piatti, via Porto Bianchi, V.lo Carpentini, P.zza Porto Valentino, via Piana, Passaggio Broli, P.zza San Salvatore, via Vittorio Emanuele, V.le Re Desiderio, V.lo Arco, via Antiche Mura, via Ansa dei Longobardi, P.zza Flaminia, via Santa Maria Maggiore, via Campane, V.lo Strentelle, via Romagnoli, via Casello, P.zza Carducci, P.zza Mosaici, via Dante, via Bocchio, V.lo Bisse, P.zza Castello e L.go Goethe), l'accesso e la circolazione con i veicoli sono consentiti alle categorie di utenti indicate negli allegati "A" e "B" alla presente ordinanza, in stretta relazione all'utilizzo proprio del veicolo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti per ciascuna categoria determinati e delle disposizioni generali stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

E' abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza ed in particolare è abrogata l'ordinanza n. 13 del 10 marzo 2010.

Sono fatti salvi i provvedimenti che disciplinano l'accesso e la circolazione nell'area pedonale di P.zza Carducci, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 26/02/2001.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

La presente ordinanza, redatta in quattro esemplari, di cui uno inserito nella raccolta generale delle ordinanze, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – I^ Sezione civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, n. 744, e 9 maggio 1979, n. 2657, che per tali ordinanze hanno stabilito a stessa forma di pubblicazione prevista per i regolamenti comunali.

F.TO IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE
(Dr. Roberto TONINELLI)



Allegato “A”

**NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA
PER L'ACCESSO E IL TRANSITO CON VEICOLI
NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
DEL CENTRO STORICO**



DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutte le categorie di utenti, le modalità di accesso e circolazione variano in base a due periodi, quello estivo e quello invernale, ovvero in base a periodo unico.

Il periodo estivo decorre dal giorno 28 marzo 2011 fino al giorno 16 ottobre 2011 compresi.

Previa adeguata informazione dell'utenza, la decorrenza dei periodi può essere anticipata o posticipata qualora si renda opportuno in base all'andamento della stagione turistica.

E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. per tutte le categorie di utenti (Pedonalizzazione), dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle seguenti date: 24, 25 aprile, 1° maggio 2011.

E' inoltre istituita, in deroga alle norme sotto riportate, una zona pedonale dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per tutto il periodo compreso tra il giorno 04 luglio 2011 ed il 26 agosto 2011. Nei giorni e negli orari indicati è vietato il transito di tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi elettrici adibiti al servizio di trasporto dei soggiornanti e degli ospiti di alberghi. Resta invariata la norma relativa al primo arrivo degli ospiti degli alberghi.

L'istituzione della zona pedonale di cui al precedente capoverso è da intendersi sospesa in caso di evidente maltempo. In tale circostanza, in deroga al divieto vigente, è consentito l'ingresso ai taxi ed ai veicoli adibiti al noleggio con conducente per prelevare l'eventuale utenza in ingresso/uscita dal centro storico.

E' inoltre prevista la deroga alla pedonalizzazione nelle ipotesi di emergenze mediche e/o sanitarie per le quali si fa obbligo di comunicare al recapito fax del distaccamento di polizia locale di via Marconi (030916252): indicazione dell'albergo/hotel interessato, targa veicolo, indicazione generica di emergenza medico-sanitaria.

Nella fascia oraria di pedonalizzazione serale del centro storico, in deroga ai vigenti provvedimenti viabilistici, l'area di P.le Porto, normalmente adibita alle operazioni di carico e scarico merci nonché agli altri veicoli autorizzati, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 è riservata alla sosta dei veicoli degli ospiti soggiornanti negli alberghi del centro storico che dovranno esibire apposito contrassegno o altro mezzo identificativo, sul parabrezza del veicolo.

Per accedere e circolare occorre munirsi di autorizzazione permanente o di permesso temporaneo, rilasciati dal Comune di Sirmione.

I villeggianti in strutture ricettive devono dotarsi dell'apposito permesso temporaneo rilasciato dall'Azienda di Promozione Turistica – sede I.A.T. di V.le G.Marconi.

L'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo devono essere esposti sul veicolo in maniera ben visibile ovvero esibiti a richiesta degli organi di Polizia Stradale.

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche.

Nel caso di società, le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati al rappresentante legale.

Anche per la categoria dei "FORNITORI" l'accesso e la circolazione nella ZTL è subordinato al rilascio di autorizzazioni permanenti o permessi temporanei previa verifica delle dimensioni dei veicoli, con particolare riferimento all'altezza.

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei non possono essere utilizzati da terzi, salvo i componenti dello stesso nucleo familiare ovvero i dipendenti delle società nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

In caso di accertato abuso, l'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo saranno ritirati.

Le autorizzazioni permanenti hanno validità annuale, corrispondente all'anno solare, fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe.

Le autorizzazioni permanenti sono rilasciate nel rispetto della normativa fiscale, fatta eccezione per quelle connesse con l'espletamento di funzioni istituzionali.

LIMITI DIMENSIONALI DEI VEICOLI

Il transito è comunque vietato:

- ai veicoli aventi altezza superiore a metri 2,70;
- ai veicoli aventi larghezza superiore a metri 2,20;
- ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a metri 6,00;
- ai veicoli aventi massa complessiva superiore a tonnellate 3,50.

Il transito nella Zona a Traffico Limitato con veicoli aventi portata superiore a quella massima su indicata, può essere autorizzato qualora risulti indispensabile nell'esecuzione di natura edilizia o per interventi contingenti quali il rifornimento di combustibile, lo spurgo fognario, il recupero di rifiuti speciali etc., previo parere positivo del Settore Lavori Pubblici per quanto concerne la conservazione della pavimentazione e delle altre strutture stradali.

Il limite di massa complessiva dei furgoni isoterfici con gruppo frigorifero per il trasporto di alimenti è comunque elevato a tonnellate 4,00.

**CATEGORIA “A”
(RESIDENTI ANAGRAFICI)**

Ai residenti anagrafici in centro storico è consentito **il libero accesso in tutti i giorni feriali, eccetto i prefestivi**, nell’arco delle ventiquattro ore, **con la limitazione massima di due accessi giornalieri eccetto per la circolazione con motocicli e ciclomotori**.

La tessera di prossimità per l’azionamento del “pilomat” è personale e nel caso di utilizzo da parte di terzi, anche occasionalmente, sarà ritirata o disabilitata.

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei residenti anagrafici, muniti dell’apposito contrassegno, condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, in base ai seguenti orari e categorie:

**periodo estivo
(dal 28/03/2011 al 16/10/2011)**

- accesso e transito con **autoveicoli a motore termico, con motoveicoli e ciclomotori a motore termico** (con le ultime due categorie di veicoli il divieto di accesso e circolazione al di fuori degli orari consentiti si intende anche come divieto di spostamento all’interno della ZTL e di uscita dalla medesima):

*giorni feriali: dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

*giorni prefestivi: dalle ore 00.00 alle ore 09.30; dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
dalle ore 19.00 alle ore 21.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00;

*** con il limite di due accessi giornalieri mediante utilizzo del “badge”;**

**giorni festivi: dalle ore 00.00 alle ore 09.30; dalle ore 19.00 alle ore 21.00;
dalle ore 23.00 alle ore 24.00;

**** (Pedonalizzazione) E’ vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle seguenti date: 24-25 aprile 2011, 1° maggio 2011.**

➤ accesso e transito con **veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi** nonché **veicoli ad emissione zero** aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito con apposito contrassegno tranne che dalle ore dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nelle seguenti date: 24-25 aprile 2011, 1° maggio 2011;

➤ accesso e transito con **veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie**, sempre consentito.

Sono equiparati ai residenti anagrafici i gestori di alberghi (titolare dell’autorizzazione, persona fisica o rappresentante legale ovvero institore della società) che dimorano presso la stessa struttura ricettiva nonché i proprietari delle abitazioni ubicate all’interno dell’area geografica individuata nella planimetria allegata all’ordinanza n. 10 prot. 6947 in data 29/04/2002. A tale categoria si applicano le norme per i residenti anagrafici **con esclusione della possibilità di effettuare la sosta negli spazi riservati di P.le Porto e in tutte le altre aree regolamentate a tempo o a pagamento secondo quanto regolamentato con i relativi provvedimenti viabilistici.**

**periodo invernale
(dal 17/10/2011)**

- accesso e transito con **autoveicoli a motore termico, con motoveicoli e ciclomotori a motore termico:**

giorni feriali: dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

giorni festivi: dalle ore 00.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

➤ accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito con apposito contrassegno;

➤ accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

**CATEGORIA “B”
(SOGGIORNANTI IN STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO STORICO)**

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli dei soggiornanti in strutture ricettive del centro storico, muniti dell'apposito permesso temporaneo rilasciato dall'Azienda Promozione Turistica di Sirmione – sede I.A.T. di Viale G. Marconi, eccetto i veicoli dei clienti in primo arrivo o ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso e la circolazione sono consentiti senza limitazione, in base ai seguenti orari e categorie:

**periodo estivo
(dal 28/03/2011 al 16/10/2011)**

- accesso e transito con **autoveicoli e motoveicoli:**

giorni feriali: dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

giorni prefestivi: dalle ore 00.00 alle ore 10.00; dalle ore 12.00 alle ore 14.00;

dalle ore 19.00 alle ore 21.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00;

**giorni festivi: dalle ore 00.00 alle ore 10.00; dalle ore 19.00 alle ore 21.00;

dalle ore 23.00 alle ore 24.00;

**** (Pedonalizzazione) E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle seguenti date: 24-25 aprile 2011, 1° maggio 2011. La limitazione sopra indicata si applica anche nel caso di ultima partenza.**

➤ accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito tranne che dalle ore 15.00 alle ore 19.00, anche in uscita, nelle seguenti date: 24 - 25 aprile 2011, 1° maggio 2011;

➤ accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

**periodo invernale
(dal 17/10/2011)**

➤ accesso e transito con **autovetture e motoveicoli:**

giorni feriali: dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

giorni festivi: dalle ore 00.00 alle ore 09.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

➤ accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito;

➤ accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito;

**CATEGORIA "C"
(LAVORATORI DIPENDENTI)**

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei dipendenti presso aziende del centro storico, muniti dell'apposito contrassegno, in base ai seguenti orari e categorie;

periodo unico

➤ accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi:

**giorni feriali e festivi: dalle ore 06.00 alle ore 23.00;

**** (Pedonalizzazione) E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle seguenti date: 24-25 aprile 2011, 1° maggio 2011.**

➤ accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

**CATEGORIA "D"
(LAVORATORI DIPENDENTI ALLOGGIATI)**

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei dipendenti presso aziende alberghiere ubicate a nord dello stabilimento termale e dotate di propri parcheggi interni, che alloggiavano presso le stesse strutture, muniti dell'apposito contrassegno, in base ai seguenti orari e categorie;

periodo unico

- accesso e transito con **autoveicoli a motore termico**;

giorni feriali e festivi: solo ingresso dalle ore 06.00 alle ore 07.30;

solo uscita dalle ore 24.00 alle ore 01.00;

Per i medici termalisti che alloggiano in strutture ubicate all'interno del centro storico e che, prestando servizio per limitati periodi di tempo, si avvicendano nel corso della stagione di apertura dello stabilimento, le autorizzazioni permanenti saranno rilasciate a nome della Società "TERME DI SIRMIONE" sulla base del contingente numerico dichiarato.

**CATEGORIA "E"
(DIMORANTI)**

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di persone che dimorano in abitazioni situate all'interno della zona a traffico limitato, possedute a titolo di proprietà o locazione da loro medesime o da componenti dello stesso nucleo familiare, escluse le locazioni stagionali, muniti dell'apposito contrassegno condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, eccetto i veicoli dei dimoranti in primo arrivo ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso e la circolazione sono attualmente consentiti senza limitazione tranne che nei giorni festivi, in base ai seguenti orari e categorie:

periodo unico

- accesso e transito con **autoveicoli a motore termico**;

giorni feriali: dalle ore 00.00 alle ore 09.00; dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
dalle ore 19.00 alle ore 21.00;

giorni festivi: dalle ore 00.00 alle ore 09.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00;

➤ accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito tranne che **in uscita (Pedonalizzazione) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nelle seguenti date: 24-25 aprile 2011, 1° maggio 2011;**

➤ accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

**CATEGORIA "F"
(ARTIGIANI)**

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di artigiani, eccetto motocicli e ciclomotori a due ruote, per interventi tecnici che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante, in base ai seguenti orari:

periodo estivo
(dal 28/03/2011 al 16/10/2011)

- accesso e transito con **autoveicoli a motore termico**;

giorni feriali: dalle ore 06.00 alle ore 09.00;

- accesso e transito con **veicoli elettrici**;

giorni feriali: dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;

periodo invernale
(dal 17/10/2011)

- accesso e transito con **autoveicoli**;

giorni feriali: dalle ore 06.00 alle ore 19.00;

CATEGORIA G
(FORNITORI)

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli adibiti al solo trasporto di cose per carico e scarico di merci non trasportabili a mano, in base ai seguenti orari e categorie:

periodo unico

- accesso e transito con **autoveicoli**;

giorni feriali: dalle ore 06.00 alle ore 09.00 (uscita entro le 09.30);
(sempre vietato l'ingresso nei giorni festivi)

CATEGORIA H
(ESERCENTI)

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo degli operatori economici del centro storico, quali titolari di attività di pubblico esercizio, commercianti e professionali, muniti dell'apposito contrassegno, intestato a persona fisica e rilasciabili nel numero massimo di uno per ogni ditta individuale o società, in base ai seguenti orari e categorie:

periodo estivo
(dal 28/03/2011 al 16/10/2011)

- accesso e transito con **autoveicoli**;

*giorni feriali: dalle ore 06.00 alle ore 09.00 ***con obbligo di uscita entro le ore 09.30**

**periodo invernale
(dal 17/10/2011)**

- accesso e transito con **autoveicoli**;

giorni feriali: dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00;

CIRCOLAZIONE CON VELOCIPEDI

L'accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato con velocipedi sono consentiti anche ai soggetti non rientranti nelle suddette categorie, con esclusione del periodo dal 1 giugno al 30 settembre ed in tutti i giorni festivi e prefestivi del restante periodo estivo.

MEZZI DI POLIZIA – PUBBLICO SOCCORSO E SERVIZIO

Oltre i veicoli delle forze dell'ordine e quelli di pubblico soccorso, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato senza alcun limite e senza richiedere il rilascio di autorizzazione permanente o temporanea e senza limiti di orario i veicoli dell'Amministrazione comunale e quelli di pubblico servizio o in servizio di pubblica utilità, riconoscibili mediante scritte, stemma o logo esterni che consentano l'identificazione del servizio erogato.

Con le stesse modalità* possono, altresì, accedere e circolare nella zona a traffico limitato:

- i veicoli delle ditte aggiudicatrici dei servizi manutentivi di impianti comunali;
- i veicoli della ditta aggiudicatrice del servizio di trasporto merci nel centro storico, in base al disciplinare di appalto;
- i veicoli adibiti a servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi ed i veicoli per trasporto di persone fino a complessivi nove posti in servizio di noleggio con conducente, per accompagnare o prelevare residenti anagrafici ovvero dimoranti e persone soggiornanti negli alberghi del centro storico **;
- i veicoli dei medici di base in visita domiciliare che espongono lo speciale contrassegno;
- i veicoli di rappresentanza di Enti o Amministrazioni pubbliche, riconoscibili come tali;
- i veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata, riconoscibili come tali, solo per esigenze operative;

**** dalle ore 15.00 alle ore 19.00 delle seguenti date: 24-25 aprile 2011, 1° maggio 2011, possono accedere e circolare nella Z.T.L. i veicoli adibiti a servizio di piazza con autovetture con conducente (taxi) ed i veicoli per trasporto persone fino a complessivi nove posti in servizio di noleggio con conducente, per accompagnare o prelevare residenti anagrafici ovvero dimoranti e soggiornanti in strutture ricettive del centro storico in ultima partenza.**

ALTRE CATEGORIE AUTORIZZATE

Possono comunque accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato senza chiedere il rilascio di permesso permanente o temporaneo le categorie di utenti già autorizzate in via generale dal Codice della Strada.

ULTERIORI DEROGHE

Subordinatamente al rilascio da parte del Comando Polizia Locale, di speciale permesso permanente o temporaneo, ulteriori categorie di utenti rispetto a quelle previste dal presente prospetto, ovvero categorie di utenti già contemplate ma che necessitano di orari diversi da quelli consentiti, possono accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato, con modalità da stabilirsi per i singoli casi ed esigenze, tenendo conto dei riflessi sulla sicurezza della circolazione, nei casi di seguito indicati:

- **fornitori di particolari generi alimentari**, quali pane, latte, carne, pesce, frutta e verdura, nel numero massimo di quindici autorizzazioni permanenti, limitatamente alla possibilità di accedere e circolare anche la mattina del sabato e dei prefestivi, ovvero nel pomeriggio dei giorni feriali e prefestivi;
- **per le consegne di quotidiani** possono accedere e circolare i veicoli a motore termico anche fino alle 08.00 (uscita entro le 08.30) nei giorni prefestivi e festivi;
- **fornitori muniti di veicoli elettrici**: ai fornitori con propri mezzi elettrici l'accesso e la circolazione nella Z.T.L saranno consentiti fino alle ore 11.00 nei giorni feriali (uscita entro le 11.30) e fino alle ore 09.00 nei giorni festivi (uscita entro le 09.30); ai fornitori con mezzi elettrici in locazione l'accesso e la circolazione nella ZTL saranno consentiti dalle ore 13.30 alle ore 16.30 (ultimo ingresso) dei giorni feriali;
- **partecipanti a ricevimenti nuziali, meeting o altre riunioni conviviali**, nel numero massimo di dieci permessi temporanei per ogni cerimonia nel periodo dal mese di aprile a quello di settembre compreso e, nel numero massimo di venti permessi temporanei per ogni cerimonia nel restante periodo;
- **artigiani per interventi tecnici urgenti** che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante;
- **rappresentanti commerciali** (agenti di commercio) con campionario non trasportabile a mano;
- **accompagnatori dei bambini che frequentano l'asilo San Salvatore** in caso di avverse condizioni atmosferiche;
- residenti anagrafici e dimoranti in caso di particolari avverse condizioni atmosferiche;
- **soggetti che effettuano cure termali**, con difficoltà nella deambulazione, trasportati con veicoli di proprietà di enti pubblici o assistenziali;
- **veicoli elettrici che trasportano villeggianti** in albergo o soggetti che effettuano cure termali;
- **veicoli di alberghi per effettive, comprovabili e verificabili esigenze di trasporto dei bagagli** dei clienti;
- per contingente e improrogabile necessità adeguatamente documentata;
- **ospiti** di possessori, a titolo di proprietà o locazione, di abitazioni ubicate nel centro storico, solo per motivi di scarico/carico dei bagagli in caso di pernottamento;
- soggetti istituzionali.

ALTRE SPECIFICHE

Al di fuori delle categorie di utenti autorizzati in base al presente prospetto, i ciclomotori a motore termico ed i velocipedi non possono accedere e circolare nemmeno se spinti a mano.

Allegato “B”

NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA FERMATA E DELLA SOSTA CON VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO

La sosta dei veicoli all'interno della Zona a Traffico Limitato è consentita solo ed esclusivamente negli appositi spazi contrassegnati dalla lettera “P” ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione nonché sulle aree private appositamente delimitate, con le seguenti deroghe:

1. per i veicoli dei residenti anagrafici e dei dimoranti è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico di cose in prossimità dell'abitazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 15 minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora di arrivo;
2. per i villeggianti negli alberghi del centro storico in primo arrivo o ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli in area prospiciente l'albergo prescelto o nelle immediate vicinanze, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire dette operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 30 minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora di arrivo e dell'albergo prescelto;
3. per i fornitori e gli artigiani, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico nelle piazze **Castello, Flaminia e Porto Valentino**;
4. per i medici in visita domiciliare, è consentita la sosta in prossimità del luogo di visita, senza arrecare intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario all'intervento;
5. per i veicoli adibiti al Servizio di Piazza, è consentito lo stazionamento in attesa del cliente solo con la presenza del conducente.

Al di fuori dei casi sopra indicati, in tutta la Zona a Traffico Limitato vige il divieto di fermata.

Negli spazi destinati a parcheggio delimitati dalla specifica segnaletica verticale e contrassegnati dalla lettera “P” nelle Piazze Castello, Flaminia, Porto Valentino e Via Casello, vige il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, dal giorno 28/02/2011 fino al 01/11/2011 inclusi, salvo la deroga indicata al punto n. 3).